

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2575

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, COLUCCI**

*Presentata il 21 febbraio 1985*

Norme per l'accesso a posti direttivi  
nelle scuole medie inferiori

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che lo stato della legislazione in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole prevede l'espletamento del pubblico concorso.

L'adozione di un tale criterio, pur fornendo ampie garanzie per quanto riguarda la scelta dei candidati, non sempre, tuttavia, si appalesa strumento idoneo al raggiungimento di quel pubblico interesse cui deve ispirarsi necessariamente l'azione della pubblica amministrazione.

Nella pratica, invero, si possono presentare problematiche per la cui soluzione lo stretto regime della legge in vigore si rileva inadeguato e non rispondente alle reali necessità dei servizi.

Si rende, allora, necessario porre in essere rimedi di carattere contingente.

L'ipotesi si prospetta allorché si voglia dare soluzione al problema della copertura dei posti di personale direttivo nelle scuole di istruzione secondaria di primo

grado delle sedi del nord, la cui situazione di « vacanze » ha assunto, ormai, il carattere della cronicità. Il fenomeno è certamente legato alla tendenza, riscontrata nei titolari di presidenza vincitori di concorso pubblico in dette sedi, ad ottenere, dopo breve periodo, il trasferimento nelle località d'origine, generalmente del centro-sud.

Per eliminare lo stato di precarietà creatosi nelle cennate sedi del nord a seguito della incessante mobilità del personale di cui trattasi, si reputa necessario indire un concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato al personale insegnante di ruolo che sia incaricato dalla presidenza da un congruo periodo di tempo.

Si perverrebbe, così, al risultato di tutelare il corretto funzionamento delle istituzioni, senza, peraltro, pregiudicare legittime aspettative derivanti da situazioni di fatto ormai consolidate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado del Piemonte, della Lombardia e del Friuli Venezia-Giulia, riservato al personale insegnante di ruolo che nelle predette scuole sia stato incaricato della presidenza per almeno centottanta giorni antecedenti la data del bando.

## ART. 2.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la partecipazione ai concorsi a preside.

Ai fini dell'ammissione al concorso è sufficiente il possesso di una laurea, anche se non compresa tra quelle richieste per la ammissione ai concorsi a cattedra dello stesso tipo di scuola.

## ART. 3.

Al concorso riservato previsto dall'articolo 1 della presente legge sono assegnati tutti i posti di preside disponibili e non messi a concorso alla data del 10 settembre 1984.

Fino all'espletamento del concorso riservato gli incarichi di presidenza già conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati.